

due riformatori, e mi auguro che i lavori possano procedere con sollecitudine.

Ma nello stesso tempo fo voti perchè si veda di aumentare più che sia possibile i ricoveri sia per omaggio alle stesse ordinanze presidenziali di ricovero che sono sempre in gran numero e urgenti, sia anche nell'interesse delle famiglie e della crescente generazione.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onorevole Caccialanza sa che la questione dei riformatori è una di quelle che hanno occupato di più l'amministrazione del Ministero dell'interno, in questi ultimi anni, in cui è stata profondamente trasformata questa istituzione, la quale in origine era una forma di carcere, e adesso è una vera casa di correzione e di educazione.

Naturalmente i minorenni che sarebbe bene di poter ricoverare, superano di gran lunga il numero dei posti di cui si dispone. Per provvedere al bisogno si sono ampliati più che si poteva gli istituti esistenti, e si è iniziata la costruzione di riformatori nuovi, come risulta dalla relazione della Giunta del bilancio.

Inoltre sono presentemente allo studio altri progetti di riformatori nelle provincie che ancora ne mancano. Data la deficienza di posti per tutti quelli che si potevano ricoverare, l'amministrazione ha ritenuto che fosse opportuno dare la preferenza a quelli che non sono ancora troppo avanzati in età, perchè è più facile correggere un ragazzo di 10 o 12 anni, che non uno di 17 o 18. Sarebbe bene che si potesse dar ricovero a tutti, ma, data la deficienza dei posti, l'amministrazione ha creduto che fosse buon sistema preferire quelli che presentano maggiore probabilità di accogliere bene l'educazione che si può dare nel riformatorio.

Assicuro quindi l'onorevole Caccialanza che mi occupo di proposito per aumentare il numero e per migliorare le condizioni dei riformatori, e spero che si possa in tempo non lontano raggiungere il risultato di ricoverare tutti coloro ai quali il ricovero dà ancora la speranza di una riabilitazione.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 155 s'intende approvato nella somma di lire 11,400,00.

Capitolo 156. Provvista e riparazioni di mobili, di vestiario, di biancheria e libri per le carceri, lire 1,100,000.

Capitolo 157. Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli assistenti, farmacisti e tassatori di medicinali per le carceri, lire 185,000.

Capitolo 158. Mantenimento nei riformatori privati dei giovani ricoverati per correzione paterna e per oziosità e vagabondaggio, lire 1,800,000.

Capitolo 159. Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie, lire 1,550,000.

Capitolo 160. Provvista e manutenzione di vetture e vagoni cellulari per il trasporto dei detenuti, lire 70,000.

Capitolo 161. Servizio delle manifatture carcerarie - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili, lire 200,000.

Capitolo 162. Servizio delle manifatture carcerarie - Provviste di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31), lire 3,000,000.

Capitolo 163. Servizi delle manifatture carcerarie - Mercedi ai detenuti lavoranti e compensi straordinari, lire 650,000.

Capitolo 164. Servizio delle manifatture carcerarie - Retribuzioni e compensi ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agli inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici, e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti, ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie, lire 200,000.

Capitolo 165. Servizio delle manifatture carcerarie - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti - Minute spese per le lavorazioni, lire 200,000.

Capitolo 166. Servizio delle manifatture carcerarie - Indennità per gite fuori di residenza, lire 11,000.

Capitolo 167. Fitto di locali di proprietà privata per le carceri (*Spese fisse*), lire 85,000.

Capitolo 168. Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari (articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31), lire 512,000.

Capitolo 169. Manutenzione e sistemazione dei fabbricati carcerari: lavori di riparazione e di adattamento; impianto e manutenzione di apparecchi telegrafici e telefonici, di trombe e condotte d'acqua, lire 726,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Eugenio Chiesa.

(*Non è presente*).